

ACCORDO QUADRO

Tra

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito CNR), C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dalla Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR

e

la “FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO PER LA RICERCA MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA” (nel seguito Monasterio), C.F. 93062260505, con sede in Pisa, via Trieste n. 41, in persona del Direttore Generale, Dr. Marco Torre

PREMESSO CHE:

- Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
 - a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
 - b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - c) promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del Paese e dei territori;
 - d) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuovere la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
 - e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
- Il CNR, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, dispone di una rete scientifica composta da Dipartimenti con compiti di promozione, coordinamento e controllo di Istituti presso i quali si svolgono le attività di ricerca;
- In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.
- Monasterio, riconosciuta quale Ente Pubblico del Servizio Sanitario Nazionale con L.R.T. n. 85/2009, è stata costituita dal CNR e dalla Regione Toscana in data 15 maggio 2007, in attuazione

della L.R.T. n. 25/2006 al fine di dare assetto stabile all'esperienza trentennale di collaborazione in ambito sanitario tra il CNR e la Regione Toscana, svolta su base convenzionale e, dal 1993, in quanto CREAS-IFC CNR;

- detta costituzione è stata perseguita e voluta dagli Enti Fondatori al fine di dare assetto stabile all'esperienza trentennale di collaborazione in ambito sanitario tra il CNR e la Regione Toscana, svolta su base convenzionale e, dal 1993, in quanto CREAS-IFC CNR, collaborazione che, fin dall'avvio, ha previsto la diretta partecipazione di personale CNR alle attività cliniche e correlate, prima del CREAS-IFC e, poi, della Fondazione, in analogia a quanto previsto per il personale universitario operante presso le Aziende Ospedaliere Universitarie Toscane;
- Monasterio è strumento del CNR, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 127/2003 "Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche" e costituisce - in attuazione del citato Protocollo d'Intesa tra CNR e Regione Toscana - il contesto naturale e privilegiato nel quale il CNR persegue i suoi obiettivi di ricerca nel settore specifico di interesse della Monasterio medesima;
- ai sensi dell'art. 3, comma 1, del proprio Statuto, Monasterio dal 1° novembre 2007 svolge le attività di assistenza specialistica, ricerca, alta formazione e sperimentazione di interesse del SSR presso i due Stabilimenti di Pisa e di Massa.

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 127/2003 "Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)";
- il decreto del presidente del CNR 4 maggio 2005, prot. 0025033, concernente il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con il Provvedimento del Presidente del CNR n. 14/2019 ed entrato in vigore il 1° marzo 2019;
- il D.Lgs. n. 213/2009 "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007 n. 165";
- la Legge n. 833/1978 che sancisce all'art. 40 la possibilità di partecipazione alle attività sanitarie anche per il personale degli Enti di Ricerca, sulla base di convenzioni analoghe a quelle previste per le cliniche universitarie;
- l'art. 4, comma 12, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che ha previsto la continuità dei rapporti istituiti tra gli Enti di Ricerca e il Servizio Sanitario Nazionale e il D.Lgs. n. 517/1999 disciplina dei rapporti tra S.S.N. e Università;
- l'art. 15 della Legge n. 241/90 in base al quale le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 23 bis comma 7 del D.Lgs. 165/2001 il quale stabilisce che sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private;
- il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR);
- il D.Lgs. n. 81/2008 recante il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche in vigore dal 1 maggio 2018;
- lo Statuto di Monasterio, come approvato in data 15 dicembre 2011;
- il D.Lgs. n. 211 del 24.06.2003;
- il D.Lgs. n. 200 del 06.11.2007;
- il Protocollo d'Intesa tra CNR e Regione Toscana del 13 aprile 2006 e il relativo Protocollo Attuativo del 13 luglio 2006;
- la Convenzione sottoscritta tra CNR e Monasterio il 4 luglio 2011 ed il relativo atto di aggiornamento stipulato il 30 luglio 2014;
- l'Accordo quadro sottoscritto tra le Parti il 28 dicembre 2017 e successive proroghe;
- i CCNL relativi all'area della dirigenza medica e veterinaria ed all'area sanitaria, tecnica, professionale ed amministrativa;
- i CCNL relativi al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

CONSIDERATO CHE:

- Il CNR progetta e conduce ricerche di base ed applicate nel settore biomedico caratterizzate da multidisciplinarietà e innovazione tecnologica alle frontiere della conoscenza, cura il trasferimento tecnologico del trovato in un'ottica di fruibilità e utilizzabilità con particolare riferimento al paziente ed alle sue necessità;
- Monasterio, quale Ente del SSR di alta specializzazione e ricerca clinica e sperimentale ha in particolare competenza nella cura del paziente, nella gestione delle sperimentazioni cliniche di farmaci e dispositivi medici, nonché di test, validazione e sviluppo di apparecchiature biomedicali e software clinici e diagnostici per il miglioramento e lo sviluppo dell'assistenza;
- ampi settori della ricerca traggono dalla osservazione clinica i propri temi ed obiettivi e, inoltre, l'attività di ricerca clinica, inscindibilmente connessa con l'attività assistenziale, disciplinata dal D.Lgs. n. 502/1992 e sue modifiche ed integrazioni e dalle normative regionali in materia, si completa con l'integrazione di competenze epidemiologiche, informatiche, ingegneristiche, chimiche, farmaceutiche e biologiche;
- è interesse strategico del CNR concorrere alla realizzazione di un contesto istituzionale finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca, sperimentazione e test di nuove metodiche di diagnosi e cura e al trasferimento di tali conoscenze in ambito clinico;
- è interesse di Monasterio concorrere alla realizzazione di un contesto istituzionale che favorisca il trasferimento e la validazione clinica della ricerca di base sviluppata dagli Istituti del CNR;
- le Parti, proprio a motivo della complementarietà ed alla luce dei risultati ottenuti e delle potenzialità che si intravedono nello sviluppo ulteriore delle integrazioni e delle attività che possono essere congiuntamente svolte, intendono potenziare ulteriormente i rapporti in essere, ampliandone l'ambito e la portata e facilitando ulteriormente le modalità operative di collaborazione tra ricercatori, sanitari e tecnici delle due Istituzioni;
- le Parti ritengono di primaria importanza definire le attività scientifiche, tecnologiche di formazione e di trasferimento tecnologico di comune interesse in varie aree tematiche, anche favorendo la costituzione di gruppi di ricerca comuni per integrare e le conoscenze e le opportunità di finanziamento offerte dai sistemi della ricerca del Ministero dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università e di quello del Ministero della Salute.

QUANTO PRECEDE PREMESSO, RICHIAMATO, RICORDATO E CONSIDERATO,

con il presente atto le Parti intendono rinnovare la disciplina dei rapporti tra il CNR e Monasterio per dare ulteriore slancio alle possibilità operative di collaborazione negli ambiti di rispettiva competenza e, pertanto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - PREMESSE

Tutto quanto sopra premesso e considerato viene esplicitamente accettato dalle Parti e costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 – OGGETTO E FINALITÀ

Oggetto del presente accordo è la disciplina dei rapporti tra CNR e Monasterio per la migliore attuazione delle rispettive precipue finalità istituzionali, stante il comune impegno a proseguire, consolidare ed ampliare i rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica e a disciplinare le future progettualità per lo svolgimento congiunto di attività di ricerca.

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico ed altre iniziative comuni per lo svolgimento congiunto di attività di ricerca, anche al fine di individuare e testare nuove metodiche di diagnosi, cura e follow-up del paziente, attraverso l'immediato trasferimento alla clinica dei progressi scientifici e tecnologici.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative tra Monasterio e gli Istituti e le strutture di ricerca del CNR adottate sulla base dell'art. 6 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale e internazionale.

Articolo 3 TIPOLOGIA DELLE AZIONI PROGRAMMATICHE

Nel rispetto delle specifiche normative che disciplinano le attività delle due Istituzioni, CNR e Monasterio si impegnano a favorire la massima collaborazione tra il proprio personale, volta alla realizzazione di sinergie ed all'accrescimento complessivo della massa critica di ricerca.

Le Parti, inoltre, si impegnano a favorire lo svolgimento di progetti di ricerca, sperimentazioni cliniche e studi osservazionali congiunti, tenuto conto delle implicazioni di carattere normativo, organizzativo, sanitario ed economico dei progetti stessi sulle rispettive attività.

Monasterio, in particolare, - in quanto titolare delle attività sanitarie - provvederà, ovvero concorrerà, a porre in essere per quanto di propria pertinenza gli adempimenti previsti dalla normativa sanitaria e dalla normativa sulle sperimentazioni cliniche e gli studi osservazionali, comprese le comunicazioni al Comitato Etico competente.

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;
- la valorizzazione e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;
- la realizzazione di infrastrutture di ricerca.

Ciascuna parte individua un Responsabile dell'attuazione del presente accordo, con il compito di definire, gestire e coordinare le azioni di collaborazione oggetto dell'accordo stesso, regolate da convenzioni operative fra Monasterio e singoli Istituti del CNR di cui all'art. 6.

Responsabile per il CNR: la Presidente o suo delegato, per Monasterio: il Direttore Generale o suo delegato.

Le Parti si impegnano, altresì, a favorire reciprocamente la massima collaborazione per lo svolgimento di progetti cooperativi e per la partecipazione congiunta a bandi per l'acquisizione di finanziamenti nazionali o comunitari: a tal fine le unità di personale dei due enti potranno costituire gruppi comuni di ricerca e/o predisporre richieste congiunte di finanziamento.

CNR e Monasterio decidono in maniera concordata i criteri di diffusione ed utilizzo dei risultati e delle conoscenze acquisite durante l'esecuzione di attività congiunte.

Articolo 4 - PERSONALE

Le Parti convengono sulla necessità di attuare forme di collaborazione a marcata integrazione del personale che consentano la realizzazione di importanti sinergie nel potenziamento delle proprie capacità operative e si impegnano a garantire reciprocamente ogni necessaria collaborazione al fine di dare attuazione alle singole progettualità mettendo a disposizione il proprio personale di volta in volta partecipante alle attività progettuali e consentendogli l'accesso alle rispettive strutture.

Per le iniziative progettuali svolte congiuntamente nell'ambito del presente accordo, e definite con apposite convenzioni operative, il personale del CNR potrà svolgere attività di ricerca e/o tecnica presso la Monasterio.

CNR e Monasterio garantiscono, ciascuno per il proprio personale, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.

Le Parti, ribadito che la ricerca in ambito biomedico trae dalla osservazione clinica i propri temi ed obiettivi, e che pertanto ricerca e assistenza sono inscindibilmente legate, concordano che:

- a) il personale CNR in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento di attività sanitarie può svolgere attività cliniche funzionali allo svolgimento di progetti di ricerca condotti dai due Enti secondo modalità operative da concordare nell'ambito delle convenzioni operative di cui al successivo art. 6;
- b) al fine di promuovere una strutturata integrazione, il CNR, in accordo con Monasterio, può assegnare proprio personale temporaneamente presso quest'ultima, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 23 bis, co. 7, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 23 del Regolamento.

Al personale CNR di cui al presente accordo, è garantita la libertà di ricerca e l'autonomia professionale

in osservanza della Carta Europea dei ricercatori ed ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR e dell'art. 13 del D.lgs. n. 381/1999.

Le Parti inoltre garantiranno, secondo le modalità individuate nelle Convenzioni operative, l'accesso temporaneo nelle proprie strutture di laureandi, assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti, contrattisti e specializzandi operanti presso le Parti per lo svolgimento di attività istituzionali e congiunte.

Articolo 5 – PROMOZIONE

CNR e Monasterio provvedono alla diffusione e alla promozione dell'accordo e delle opportunità in esso previste, al fine di accrescerne l'efficacia e favorire la partecipazione di ogni soggetto interessato ed estendere le azioni previste nell'ambito della collaborazione.

Le Parti si impegnano, inoltre, a promuovere iniziative per lo sviluppo di programmi su materie specifiche di comune interesse coinvolgendo Enti, Organismi e soggetti in ambito, regionale, nazionale ed internazionale.

La promozione e lo sviluppo della ricerca diverrà elemento essenziale alla crescita della qualità dell'assistenza erogata ai cittadini anche attraverso collaborazioni con Istituzioni e centri di ricerca italiani ed internazionali finalizzate a promuovere network di ricerca clinica e preclinica.

Articolo 6 – CONVENZIONI OPERATIVE

Per la realizzazione delle iniziative ed attività di ricerca congiunte e/o logisticamente coesistenti, Monasterio e gli Istituti e le strutture di ricerca del CNR procederanno alla stesura di specifiche convenzioni operative e/o atti esecutivi che descriveranno specificamente:

- a. gli obiettivi da realizzare e le attività da svolgere;
- b. i termini, le condizioni ed i tempi per lo svolgimento di tali attività, anche al fine di evitare duplicazioni che siano ritenute svantaggiose;
- c. le risorse umane messe a disposizione e/o da acquisire;
- d. la definizione dei costi e degli oneri relativi alle singole attività tecnico-scientifiche che si intende porre in atto e delle relative modalità di erogazione;
- e. il regime di uso e diffusione dei risultati scientifici e la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.
- f. i trattamenti di dati personali che dovessero risultare in tali iniziative e attività.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

Articolo 7 - NORMA TRANSITORIA E DI RINVIO

Le Parti danno atto di quanto previsto nei Protocolli d'Intesa citati in premessa e nell'Atto Costitutivo in merito:

- all'affidamento alla Monasterio di locali e infrastrutture all'interno dell'Area della Ricerca del CNR di Pisa
- all'utilizzo da parte del CNR di spazi nelle strutture di Pisa e di Massa della Monasterio;
- al sostenimento da parte della Monasterio delle spese generali e servizi comuni come già definiti nell'ambito dell'art. 7 dell'Accordo Quadro sottoscritto il 28 dicembre 2017, indipendentemente dal fatto che vengano sostenute direttamente o per il tramite dell'Area della Ricerca di Pisa, relative all'Edificio "C" di detta Area - sede dell'Istituto di Fisiologia Clinica - affidato alla Monasterio stessa in sede di atto costitutivo;

Allo scopo le Parti concordano che dovranno essere sottoscritte specifiche convenzioni operative con l'Istituto di Fisiologia Clinica CNR e con l'Area della Ricerca di Pisa del CNR nell'ambito di quanto previsto all'art. 6.

Nelle more della sottoscrizione delle Convenzioni operative, le Parti concordano altresì di rinviare, per

quanto compatibile con il presente atto, alla disciplina prevista nell'Accordo Quadro di cui alle premesse, stipulato in data 28 dicembre 2017, con particolare riferimento all'art. 4 relativo agli aspetti connessi alla gestione del personale CNR-IFC assegnato temporaneamente presso Monasterio e agli atti sopra citati che disciplinano l'utilizzazione degli spazi, delle infrastrutture e i servizi di Area.

Articolo 8 - VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

CNR e Monasterio convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna delle Parti nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto delle convenzioni operative e si impegnano alla reciproca informazione e consultazione in ordine all'andamento delle attività ed alle determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle rispettive attività di competenza.

Le Parti, inoltre, favoriscono la realizzazione di laboratori congiunti, nonché di strutture e centri interaziendali per attività comuni di ricerca o di servizio. Tali realizzazioni potranno essere proposte da ricercatori CNR e personale di Monasterio tramite la presentazione di una ipotesi progettuale che descriva la visione strategica, gli obiettivi perseguiti, le strutture/apparecchiature coinvolte, il piano economico finanziario e una valutazione del personale necessario. La richiesta sarà congiuntamente valutata dai Responsabili di attuazione del presente accordo che, laddove opportuno, acquisiranno il parere degli organi preposti. Le strutture congiunte saranno istituite e disciplinate mediante convenzioni operative stipulate tra Monasterio e la(le) struttura(e) CNR coinvolte.

Articolo 9 - RISORSE

Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed da altri soggetti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

Articolo 10 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs 10.02.2005 n. 30, modificato dalla L. 28.06.2019 n.58) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;

- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

Le Parti possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.

In ogni opera o scritto, convegno o manifestazione, relativi alle attività di cui al presente accordo dovrà essere menzionata la partecipazione di CNR, con la specificazione delle strutture operative, e di Monasterio, con la specificazione delle strutture operative, quali enti partecipanti.

Articolo 11 - SICUREZZA SUL LAVORO

CNR e Monasterio considerano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività oggetto del presente Accordo come prioritaria.

In particolare ciascuna Parte sarà responsabile dell'attuazione dei seguenti obblighi di legge: sorveglianza sanitaria, informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori.

Articolo 12 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo secondo quanto espressamente previsto all'art. 6, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati saranno trattati dalle parti, che agiscono in qualità di titolari autonomi, per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, sulla base del presupposto normativo definito dall'art. 6, par. 1, lett b. del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 13 - DURATA

Il presente accordo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le Parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all'altro contraente a mezzo posta elettronica certificata entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo Quadro.

E' fatta salva la possibilità per le Parti di provvedere alla sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Articolo 14 – MODIFICHE E RECESSO

Il presente accordo o parte di esso potrà successivamente essere modificato od integrato con atto sottoscritto dalle Parti, anche in riferimento a mutamenti del quadro legislativo od ordinamentale delle parti stesse.

Le Parti potranno recedere dal presente accordo qualora nel corso dell'esecuzione delle attività previste dal presente atto dovessero intervenire atti o fatti che mutino le condizioni che hanno portato alla stipula dell'accordo stesso.

In particolare sia il CNR che Monasterio potranno recedere anche qualora i competenti Organi di Controllo, a proprio insindacabile giudizio, ne ravvisino l'opportunità: in tali casi la Parte che assume l'iniziativa dovrà dare all'altra parte un preavviso di sei mesi.

In ogni caso verrà predisposto un atto di scioglimento sottoscritto dalle Parti e contenente la risoluzione degli adempimenti previsti nella presente Convenzione e la destinazione delle risorse messe in comune da ciascuna delle Parti.

Articolo 15 - NULLITÀ PARZIALE

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Articolo 16 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo posta elettronica certificata, dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

Articolo 17 – REGISTRAZIONE

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Articolo 18 - RINVII E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
(Prof.ssa Maria Chiara Carrozza)

FONDAZIONE "G. MONASTERIO"
(Dott. Marco Torre)